Allegato 1

COMUNE DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)
AREA AMM/VA CONTABILE DEMOGRAFICA
Servizi Sociali

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE anno 2022
(art. 11 L. 431/1998 – art. 12 L.R. 36/2005)

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE E DEMOGRAFICA, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 27/09/2022 Reg. Gen n. 419,

RENDE NOTO

Art. 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione nell'anno 2022 eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare (art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 23 maggio 2014 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 27.09.2022).

Art. 2 – REQUISITI
Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P. (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.);

b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno e iscritto nelle liste di collocamento o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art. 40 D.lgs. 25 luglio 1998, n.286);

d) residenza anagrafica nel Comune di Appignano e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

e) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;

f) Valore ISEE 2022 non superiore a:

• **FASCIA A**: Valore ISEE non superiore ad € 6.085,43 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2022) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell'importo annuo dell'assegno sociale;

• **FASCIA B:** Valore ISEE non superiore ad € 12.170,86 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2022) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l'incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo monopersonale.
Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio.

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, redatta utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito www.comune.appignano.mc.it e disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Appignano, **dovrà pervenire, a pena d'esclusione, dal 30/09/2022 fino al termine del 31/10/2022**, secondo le seguenti modalità:

- Consegna presso l'Ufficio Servizi Sociali o l'Ufficio Protocollo del Comune di Appignano siti in Piazza Umberto I, 13 (previo appuntamento telefonico allo 0733.57521 int. 1 oppure int. 4)
- spedizione con racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Appignano (MC) ai medesimi Uffici di cui sopra;
- via PEC: comune.appignano@emarche.it;
- via posta elettronica: segreteria@comune.appignano.mc.it.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo; qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento abbia già presentato richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:
- ISEE in corso di validità (anno 2022);
- codice fiscale del richiedente;
- contratto di locazione regolarmente registrato con gli estremi della registrazione;
- ricevute dell'avvenuto pagamento canone di locazione per l'anno 2022 o autodichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'avvenuta riscossione dei canoni 2022, fino alla data di presentazione della domanda; **le restanti ricevute di pagamento dei canoni 2022 dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31.01.2023;**
  - nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile (con relativo documento di identità) che attesti il pagamento del canone di locazione;
- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;

- per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale copia della sentenza di separazione legale;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale codice IBAN;
- autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0).

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti.
Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi **in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate,** viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le restanti ricevute di pagamento dei canoni relativi all'anno 2022 dovranno essere prodotte e consegnate all'Ufficio Servizi Sociali entro il 31.01.2023 (ai fini del conteggio del contributo, verranno prese in considerazione solo le ricevute in possesso del predetto Servizio alla data del 31.01.2023).

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE.
Il contributo da assegnare sarà aumentato del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari con presenza di:
- componenti ultrasessantacinquenni;
- componenti portatori di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%);
- componenti in numero superiore a 5 unità;
- genitore solo con uno o più figli minori a carico.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall'art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 36/2005.
Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.

Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla **soglia minima di € 50,00**.

Il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo **è stato fissato in € 450,00 mensili**, al netto degli oneri accessori.

Il Comune di Appignano è autorizzato a trattenere eventuali contributi a compensazione di obbligazioni finanziarie nei confronti del Comune stesso.

Art. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verrà predisposta una graduatoria in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull' ISEE.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.
Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.
I richiedenti dovranno presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune erogherà il contributo agli eredi.

Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione (CAS), precisando:
- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.
Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.
Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Bando, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza, l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi anno di imposta 2022.

Art. 7 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.
Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, con particolare riferimento ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero, il Comune ha facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.
L'ufficio si riserva di verificare, in fase di istruttoria, la regolarità del pagamento dell'imposta di registro o dell'opzione della cedolare secca.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Annalisa Spoletini, Area Amministrativa/Contabile/Demografica, tel. 0733/57521 (scelta 8), e-mail: affarigenerali@comune.appignano.mc.it

Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Appignano, con sede in Appignano (MC), Piazza Umberto I° n. 13, IT-62010; E- mail: affarigenerali@comune.appignano.mc.it; PEC: comune.appignano@e-marche.it; tel. 0733/57521 (8), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32//00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Appignano.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Appignano, 28.09.2022

RESPONSABILE
AREA AMM/VA CONT. DEMOGRAFICA
(Dott.ssa Annalisa Spoletini)